



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE
UFFICIO MANUTENZIONI

ORDINANZA N 10 DEL 02/05/2020

Oggetto:	DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL DPCM DEL 26 APRILE 2020 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA N. 74 DEL 30/04/2020.
----------	---

Premesso che con Delibera di Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8/03/2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge del 23/02/2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto l'estensione, a tutto il territorio nazionale, delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica previste nell'art. 1 del decreto in data 8 marzo 2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi in tutto il territorio nazionale;

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”;

Considerato che lo stesso dpcm pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Richiamata la Precedente Ordinanza Sindacale n. 6 del 17/03/2020 avente per oggetto: misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid 19, da adottare nel territorio comunale, con la quale si ordinava la chiusura dei parchi pubblici recintati e delle aree recintate, mentre nei parchi, i giardini e le aree verdi non recintate e connesse ad attrezzature, oltre al divieto di assembramento era fatto divieto di sostare, anche per la pratica di esercizio fisico, essendo consentito solo il transito;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020 avente ad oggetto «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”

Preso atto dell'Art. 1 del DPCM del 26 Aprile 2020 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale ed in particolare dei commi:

d) e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

f) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto; e' consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita';

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 8 del 06/04/2020 avente per oggetto: Disposizioni sanitarie, indicazioni emergenziali epidemia COVID-19 ed in particolare:

- la prosecuzione della chiusura al pubblico del Cimitero Comunale in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 45 del 21/03/2020 fino alla durata ed efficacia delle ordinanze ministeriali e regionali;

Preso atto del Decreto del Presidente della Regione Emilia – Romagna n. 74 del 30/04/2020 avente per oggetto ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19.

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Vista, stante quanto sopra detto, la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che prevede in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visti gli artt. 21 bis e ter della L.241/90;

Tutto quanto premesso:

ORDINA

A far data dal giorno 04 maggio 2020 e sino a nuove disposizioni:

- 1. la riapertura al pubblico, dei parchi, giardini e aree verdi comunali mantenendo chiuse le aree attrezzate per il gioco dei bambini;**



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

- 2. la riapertura al pubblico, sino a nuovo provvedimento, dell'area adibita a sgambamento cani, identificata catastalmente al foglio 35 con i mappali n. 575 – 582 – 593 – 651 - 653 - 655 nell'area verde recintata ed attrezzata di Via A. Secchi;**
- 3. la riapertura al pubblico, sino a nuovo provvedimento, dei cimiteri comunali mantenendo le medesime modalità ed orari di apertura in vigore in data antecedente al Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 45 del 21/03/2020;**
- 4. La temporanea chiusura dei cimiteri in concomitanza con lo svolgimento dei funerali;**

nel rispetto delle seguenti prescrizioni e limitazioni previste e contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020 e nel Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 76 del 30/04/2020:

- *È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;*
- *Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;*
- *E' consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o motoria, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;*
- *Tutte le attività all'interno dei parchi pubblici, compreso l'utilizzo delle panchine, dovranno avvenire nel rigoroso rispetto delle limitazioni per il corretto distanziamento sociale e con l'utilizzo di tutti i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).*
- *È obbligatorio l'uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro;*

DISPONE

- Che a decorrere da lunedì 04 maggio 2020, sarà riaperto il punto di distribuzione di acqua pubblica in Via C. Menotti a Barco. Le operazioni di approvvigionamento dell'acqua dovranno avvenire nel rigoroso rispetto delle disposizioni per il corretto distanziamento sociale e con l'utilizzo di tutti i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- di incaricare le forze dell'ordine della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

- le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art 4 del D.L n.19/2020 e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, così come stabilito all'art 1, comma 2, e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art 2, comma 1, ovvero dell'art.3;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

- Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 24171990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della presente ordinanza.

Il Sindaco

CARLETTI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.